



Le misure per l'assistenza ai figli
Ma pensiamo anche a chi resta nelle agenzie

Da qualche settimana nella nostra regione la situazione pandemica ha purtroppo ripreso vigore portando a caratterizzare intere provincie come zone "arancione scuro", con situazioni di contagio elevato che hanno comportato la chiusura dei plessi scolastici. Nel frattempo si rincorrevano le voci in merito ai contenuti di un decreto legge che avrebbe dovuto prevedere forme di copertura anche retroattive.

Da lunedì 15 marzo, insieme a tante altre regioni, tutta la regione Emilia/Romagna è tornata in zona rossa e contestualmente è arrivato il DL che rinnova una serie di misure già sperimentate lo scorso anno per sostenere i genitori.

Proviamo a riprendere sinteticamente i punti del DL n.30 del 13 marzo di nostro interesse, precisando che quanto di seguito resterà in vigore sino al 30 giugno 2021 e rinviando al testo integrale per ogni specifica o approfondimento.

**PREVISIONI A FAVORE DEI GENITORI DI FIGLI FINO A 14 ANNI DI ETÀ
LAVORO AGILE (SMART WORKING) O PERMESSI RETRIBUITI**

SOGGETTI INTERESSATI: uno dei genitori, alternativamente all'altro, può chiedere di fruire, come di seguito, del **lavoro agile (smart working)** o, in alternativa, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, periodi di astensione retribuita.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, sia per figli fino ai 14 anni che per figli dai 14 ai 16 anni, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione sia per figli fino ai 14 anni che per figli dai 14 ai 16 anni. Questo tranne nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure specificate di seguito.

PERIODI INTERESSATI: la richiesta può essere effettuata per coprire, in tutto o in parte, la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

ASTENSIONE RETRIBUITA: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente.

A fronte dell'astensione dal lavoro è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50 per cento della

retribuzione stessa calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tale previsione è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

SOSTITUZIONE PERIODI DI CONGEDO PARENTALE: Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

LIMITI APPLICATIVI: Le previsioni del Decreto sono valide sino al 30 giugno 2021. L'astensione retribuita è riconosciuta senza un limite specifico di durata ma in relazione ad un limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

MODALITÀ OPERATIVE: Le modalità operative per accedere ai benefici di cui sopra sono stabilite dall'INPS. A questo proposito, trattandosi di misure che riprendono quanto già effettuato in precedenza, possiamo ipotizzare che le modalità possano essere le medesime della circolare INPS n° 2 del 12/1 ma restiamo comunque in attesa di specifiche.

BONUS: Il Bonus non riguarda lavoratrici e lavoratori del nostro settore. È fruibile esclusivamente da lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Per loro, in relazione ai figli conviventi minori di anni 14, è possibile scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali erogati attraverso lo strumento del "libretto famiglia". Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non utilizza i congedi straordinari

PREVISIONI A FAVORE DEI GENITORI DI FIGLI DA 14 ANNI A 16 ANNI DI ETÀ PERMESSI NON RETRIBUITI

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

E CHI RESTA NELLE AGENZIE ???

Nell'ultimo periodo abbiamo avuto una recrudescenza delle pressioni commerciali, numerosi sono i comunicati e le

segnalazioni ricevute in proposito che segnalavano pressanti inviti a fissare continui appuntamenti nelle agenzie, stimolati dalle aziende a chiamare quanti più clienti per giornate prodotto o giornate "crash" che dir si voglia.

Continueremo a segnalare ai Prefetti, sollecitando interventi nei confronti di quelle aziende che continuano nelle loro campagne commerciali verso la clientela, favorendo il flusso continuo agli sportelli di persone e il movimento sul territorio di colleghi e clienti.

Chiediamo a tutti, lavoratrici e lavoratori, di segnalarci eventuali comportamenti di questa natura, sarà nostro impegno sollecitare le autorità ad una specifica attenzione in proposito.

In allegato estratto: DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30.

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[SCARICA](#)